



CAPITANERIA DI PORTO ANCONA

ORDINANZA N° 1 /2004

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona

- VISTA** la nota n° 5495/A.I.S., in data 7.8.2003, dell'Autorità Portuale di Ancona, avente per oggetto la comunicazione di avvenuta realizzazione nel porto di Ancona di apposite aree (meglio individuate nell'allegata planimetria) per il temporaneo deposito e/o sosta di unità di carico di merci pericolose (container e veicoli), destinate all'imbarco o che devono defluire dall'area portuale, in adempienza al disposto dell'art. 22 del D. L.vo n° 272/1999;
- VISTI** i verbali di riunione in data 5.7.2000, 22.5.2001, 20.2.2002, 20.3.2003, 28.8.2003, 17.9.2003 e 17.12.2003 del Gruppo di lavoro paritetico nominato dall'Autorità Portuale di Ancona ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo n° 272/1999;
- VISTO** il D.P.R. 9.5.1968, n° 1008
- VISTO** l'International Maritime Dangerous Goods Code adottato dall'IMO con Risoluzione A.716(17);
- VISTO** il Decreto Dir.le n° 36/2004 in data 13.1.2004 di Maricogecap;
- VISTO** il Decreto L. vo n° 272/1999;
- VISTO** il Decreto L.vo n° 334/1999;
- VISTO** il Decreto 16.5.2001, n° 293 del Ministero dell'Ambiente;
- RITENUTO** necessario armonizzare l'attuale procedura per l'imbarco/sbarco di merci pericolose in colli (destinate al trasporto via mare), discendente dall'applicazione del citato Decreto Dir.le n° 36/2004 , attraverso la previsione di una specifica integrazione autorizzativa, che dia attuazione alle proposte emerse in seno al Gruppo di lavoro paritetico in applicazione delle normative sopra citate (D. L. vo n° 334/1999 e D. M. n° 293/2001);
- VISTO** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l' art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Il deposito temporaneo e la sosta nel porto di Ancona delle unità di carico (containers e veicoli) destinate al trasporto marittimo delle sostanze pericolose, individuate dal Decreto n° 293/2001 citato in premessa, deve avvenire prevalentemente nelle apposite aree meglio individuate nelle allegate planimetrie ed appresso specificate:

- “nuova darsena”: di massima per le merci pericolose in containers (planimetria A);
- molo “Luigi Rizzo”: di massima per le merci pericolose trasportate su veicoli stradali (planimetria B).

Il periodo di deposito temporaneo e sosta delle predette unità di carico è stabilito per:

- i containers, in un massimo di 7 giorni;
- i veicoli in attesa di imbarco, in un massimo di 10 ore dalla prevista partenza della nave;
- i veicoli in deflusso dal porto, entro due ore dallo sbarco dalla nave.

L'impresa portuale (nel caso dei containers o dei trailers senza motrice) o l'autotrasportatore (per i veicoli) sono direttamente responsabili del rispetto dei tempi di deposito delle sostanze pericolose.

L'ingresso e l'uscita dal porto dei veicoli che trasportano merci pericolose deve attuarsi seguendo il percorso stradale di Via Mattei – “by pass Palombella”.

Art. 2

Le predette aree di deposito/sosta delle merci pericolose, in attesa di imbarco o di deflusso dall'area portuale, possono complessivamente ricevere e detenere un quantitativo massimo di sostanze pericolose pari al rispetto dei parametri dettati dalla seguente formula:

$$q_1/Q + q_2/Q + q_3/Q + \dots + q_n/Q < 1$$

dove :

- **q_n** è la quantità di sostanza pericolosa (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'allegato 1 al D. L.vo n° 334/1999, che per consultazione si unisce in copia (allegato 1);
- **Q** è la quantità limite corrispondente, indicata nella Parte 1 o nella Parte 2 del citato allegato.

Art. 3

Il raccomandatario marittimo che presenta istanza di autorizzazione all'imbarco/sbarco di merce pericolosa (come da fac-simile in allegato 2), oltre alla consegna della documentazione tecnica prevista dal Decreto Dir.le n° 36/2004, deve chiaramente indicare ed allegare la seguente documentazione:

- la data di arrivo delle merci in porto;
- dichiarazione, a firma e responsabilità dello speditore o del raccomandatario marittimo, che agisce in nome e per conto dello speditore, del seguente tenore:

“Dichiaro che le sostanze pericolose della presente spedizione, descritte nelle “Multimodal dangerous goods” e nella “Lista delle merci da imbarcare/sbarcare” corrispondono alle seguenti Classi di pericolosità individuate dal D. L.vo n° 334/1999”. Nel caso di spedizioni internazionali la dichiarazione dello speditore deve essere redatta anche in lingua inglese;

- dichiarazione, a firma del datore di lavoro dell'impresa portuale che effettuerà la gestione e la movimentazione delle merci pericolose, attestante:
 - di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza predisposto dall'Autorità Portuale di Ancona per l'utilizzo delle aree attrezzate per le sostanze pericolose;
 - di aver elaborato un documento di sicurezza specifico e di aver informato i propri dipendenti sui rischi e sulle procedure di sicurezza che permettono di eseguire con correttezza le operazioni portuali relative alla classe di pericolosità di quella merce, in applicazione dell'art. 21 del D. L.vo n° 272/1999;
- dichiarazione del raccomandatario marittimo di aver informato l'autotrasportatore (nel caso di veicoli non movimentati da impresa portuale) sugli obblighi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza.

Qualora più istanze di deposito/movimentazione di sostanze pericolose in porto diano luogo al superamento dei limiti di capacità delle aree di stoccaggio, l'Autorità Marittima procederà sulla base di criteri di precedenza temporale che terranno conto della data di presentazione della richiesta di autorizzazione, completa di tutti i dati richiesti.

Art. 4

L'Autorità Marittima, valutate positivamente le condizioni IMO relative al trasporto marittimo di merci pericolose in colli ed acquisite le notizie richieste per il rispetto del D. L.vo n° 334/1999, procederà al rilascio dell'autorizzazione all'imbarco o al nulla osta allo sbarco della merce pericolosa, ed informerà tempestivamente l'Autorità Portuale, l'AUSL ed il locale Distaccamento VV. F. per quanto di loro competenza.

Copia della predetta autorizzazione deve essere consegnata, a cura del Raccomandario marittimo, all'impresa portuale e alla nave. Nel primo caso prima che la merce pericolosa entri in porto, nel secondo caso prima che la merce sia imbarcata/sbarcata.

Al termine dell'operazione di gestione e movimentazione della sostanza pericolosa, che si conclude con l'imbarco o con il deflusso dall'area portuale, il Raccomandario marittimo deve fornire adeguata formale e tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima.

Art. 5

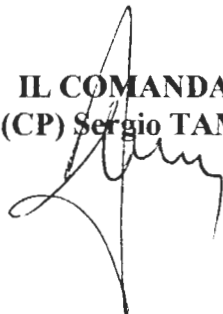
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ancona 12.1.2004

IL COMANDANTE
CV (CP) Sergio TAMANTINI



GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI DEPOSITO DELLE MERCI PERICOLOSE TRASPORTATE ENTRO T.I.R. E CONTENITORI

OGGETTO: indicazione dei limiti massimi consentiti per lo stoccaggio temporaneo di merci pericolose presso le aree di sosta e deposito del Molo Rizzo e della Nuova Darsena.

Al fine di garantire la presenza in porto di merci pericolose in quantitativi complessivamente inferiori ai limiti indicati all'art. 2 del D.M. 16 maggio 2001, nr. 293, le procedure per il deposito in porto e per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco/sbarco di dette merci saranno per il futuro condizionate dal rispetto dei limiti indicati nell'allegato I del D.lgs. nr.334/1999, colonna 2, Parte 1 e Parte 2.

In particolare, il quantitativo limite di più sostanze pericolose contemporaneamente presenti nel porto dovrà rispettare la seguente regola :

$$q_1/Q + q_2/Q + q_3/Q + q_4/Q + q_5/Q + \dots < 1$$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato.

Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2.

In relazione a quanto sopra, si rende necessario che l'Impresa portuale e/o Agenzia Marittima richiedente l'autorizzazione, specifichi nella richiesta la corrispondenza del prodotto movimentato tra la classe IMO e la classe del D. Lgs. 334/99 ed il relativo quantitativo limite.

Nei casi di incertezza e/o di impossibilità di una corrispondenza diretta della succitata classificazione del prodotto movimentato, dovrà essere osservato un criterio di massima sicurezza; pertanto nell'individuazione della corrispondenza tra il codice IMO e il D. Lgs. 334/99 (come peraltro indicato dal decreto stesso) si applicherà sempre la classe di maggior rischio tra quelle possibili.

A titolo di esempio, viene fornita la seguente tabella:

Tabella n. 1:

Sostanza	Numero UN	Classe IMO	Classe IMO aggiuntiva	Classe D. Lgs. 334/99 (Tabelle all.I)
Aerosol dispensers	1950	2	-	(2)
Helium, refrigerated liquid	1963	2.2	-	N.A.
Air, compressed	1002	2.2	-	N.A.
Paint or paint related material	1263	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Resin solution flammable	1866	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Acetone	1090	3	-	7.a - Parte 2
Flammable liquids, N.O.S. ⁽¹⁾	1993	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Adhesives containing flammable liquids	1133	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Esters, N.O.S. ⁽¹⁾	3272	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
TARS, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs	1999	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Flammable liquid, toxic, N.O.S. ⁽¹⁾	1992	3	6.1	1, 2, 6, 7 o 8 Parte 2 ⁽²⁾
Methanol	1230	3	6.1	Sostanza specifica Parte 1
Xilenes	1307	3	-	7.a - Parte 2

Continua →

Sostanza	Numero UN	Classe IMO	Classe IMO aggiuntiva	Classe D. Lgs. 334/99 (Tabelle All.I)
Formaldehyde solution, flammable	1198	3	-	Sostanza specifica Parte 1
Chlorobenzene	1134	3	-	7.a - Parte 2
Petroleum distillates, N.O.S. ⁽¹⁾ or Petroleum products, N.O.S.	1268	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
N-N dimethylformamide	2265	3	-	2 - Parte 2
Toluene	1294	3	-	7.a - Parte 2
Ethanol or ethanol solution	1170	3	-	7.a - Parte 2
Perfumery products with flammable liquid	1266	3	-	6, 7 o 8 - Parte 2 ⁽³⁾
Gas oil or diesel fuel or heating oil, light	1202	3	-	2 - Parte 2
Isopropanol	1219	3	-	7.a - Parte 2
Octanes	1262	3	-	7.a - Parte 2
Solids containing flammable liquid, N.O.S. ⁽¹⁾	3175	4.1	-	6, 7 o 8 Parte 2 ⁽³⁾
Oxidizing solid, toxic, N.O.S. ⁽¹⁾	3087	5.1	6.1	1, 2 - Parte 2 ⁽²⁾
Oxidizing solid, N.O.S. ⁽¹⁾	1479	5.1	-	⁽²⁾
Hydrogen peroxide, aqueous solution (20-60%)	2014	5.1	8	3 - Parte 2
Hydrogen peroxide, aqueous solution stabilized (>60%)	2015	5.1	8	3 - Parte 2
Corrosive liquids, N.O.S. ⁽¹⁾	1760	8	-	1, 2, 9 o 10 Parte 2 ⁽²⁾
Polymeric beads, expandable evolving flammable vapour	2211	9	-	9 o 10 - Parte 2 ⁽³⁾
Environmentally hazardous substance liquid, N.O.S. ⁽¹⁾	3082	9	-	1, 2, 9 o 10 Parte 2 ⁽²⁾
Environmentally hazardous substance solid, N.O.S. ⁽¹⁾	3077	9	-	1, 2, 9 o 10 Parte 2 ⁽²⁾

Note alla tabella 1:

(1): N.O.S. – Not otherwise specified

(2): richiesta la consegna della scheda di sicurezza per definire tipologia di sostanza. In mancanza di scheda di sicurezza il limite massimo consentito è 5 tonnellate di sostanza

(3): richiesta la scheda di sicurezza per definire tipologia di sostanza. In mancanza di scheda di sicurezza il limite massimo consentito è 10 tonnellate di sostanza

N.A.: non applicabile. Non rientra tra le sostanze previste dal D. Lgs. 334/99

Annesso 2 all'Ordinanza n° _____/2004, in data _____

(Fac-simile di istanza del Raccomandataro marittimo, ex art. 3 dell'Ord. n° _____/2004)

Alla Capitaneria di Porto di Ancona

Il sottoscritto raccomandataro marittimo (1) _____

_____ della nave _____ n° IMO _____, bandiera
_____, Gt. _____, E.t.a. _____, posizione d'ormeggio _____.

chiede l'autorizzazione

- all'imbarco ☐
- allo sbarco ☐
- al deposito in porto ☐

sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose meglio descritte nell'allegata lista.

A sostegno della richiesta allega la seguente documentazione:

1. Lista delle merci pericolose da movimentare (2)
2. Dati tecnici afferenti le merci pericolose secondo classificazione IMDG Code (Declaration of dangerous goods) e secondo D. L.vo n° 334/1999 e D. M. n° 239/2001
3. Certificazione di omologazione delle unità di carico (veicoli, containrs, casse mobili, etc.)
4. Document of compliance della nave
5. Piano di carico relativo alla posizione a bordo della merce pericolosa.

In caso di favorevole autorizzazione per le operazioni sopra richieste, il sottoscritto si impegna inoltre a consegnare tempestivamente (prima di ogni movimentazione) copia della citata autorizzazione all'impresa portuale, alla nave, e/o ad ogni altro operatore che sarà chiamato ad operare.

Data _____

Il Raccomandataro Marittimo

Spazio riservato all'Autorità di Polizia

Nulla osta, per quanto di competenza, all'imbarco/sbarco degli esplosivi inseriti nella D.d.g.

Data _____

Note: (1) Nome e cognome e sede del Raccomandataro

(2) La lista delle merci pericolose da movimentare deve contenere le seguenti informazioni:

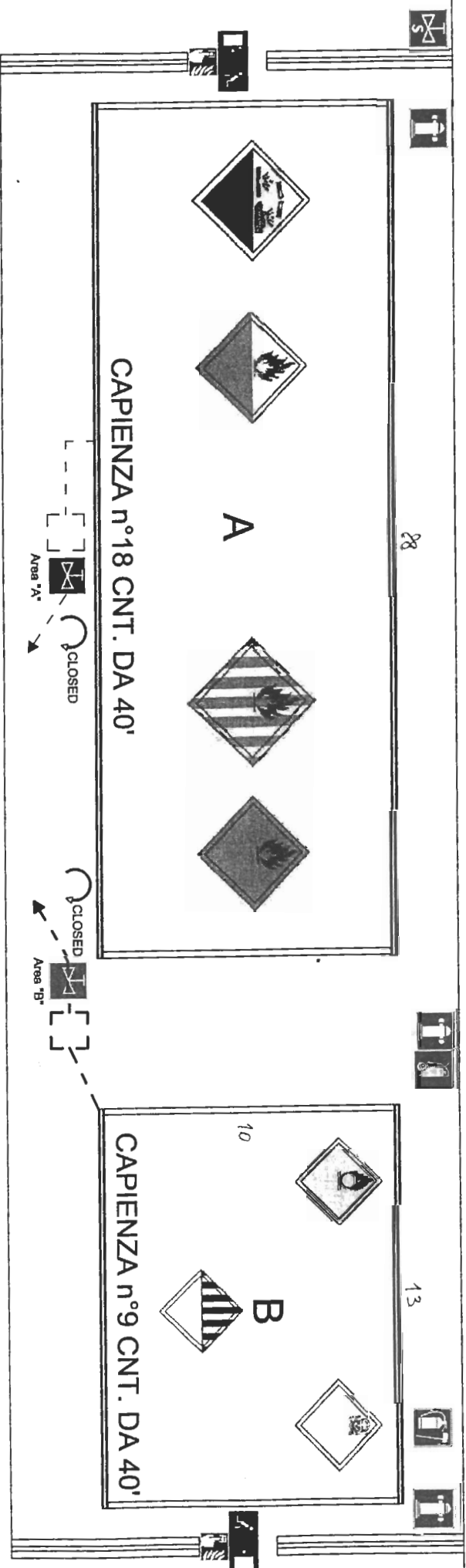
Nome nave	Posizione della merce in porto e numero di giorni di sosta	Porto di proven.	Porto di destin.	Unità di carico (veicolo, container, pallet, etc.)	Dimensioni container	Nome tecnico della merce	Classe E sottoclasse IMDG Code	UN Number	Classifica ai sensi del D. L. vo n° 334/1999	Numero e tipo dei colli intermedi e relative quantità	Posiz. A bordo

Data _____

Firma del Raccomandataro _____

V° dell'Autorità Marittima _____

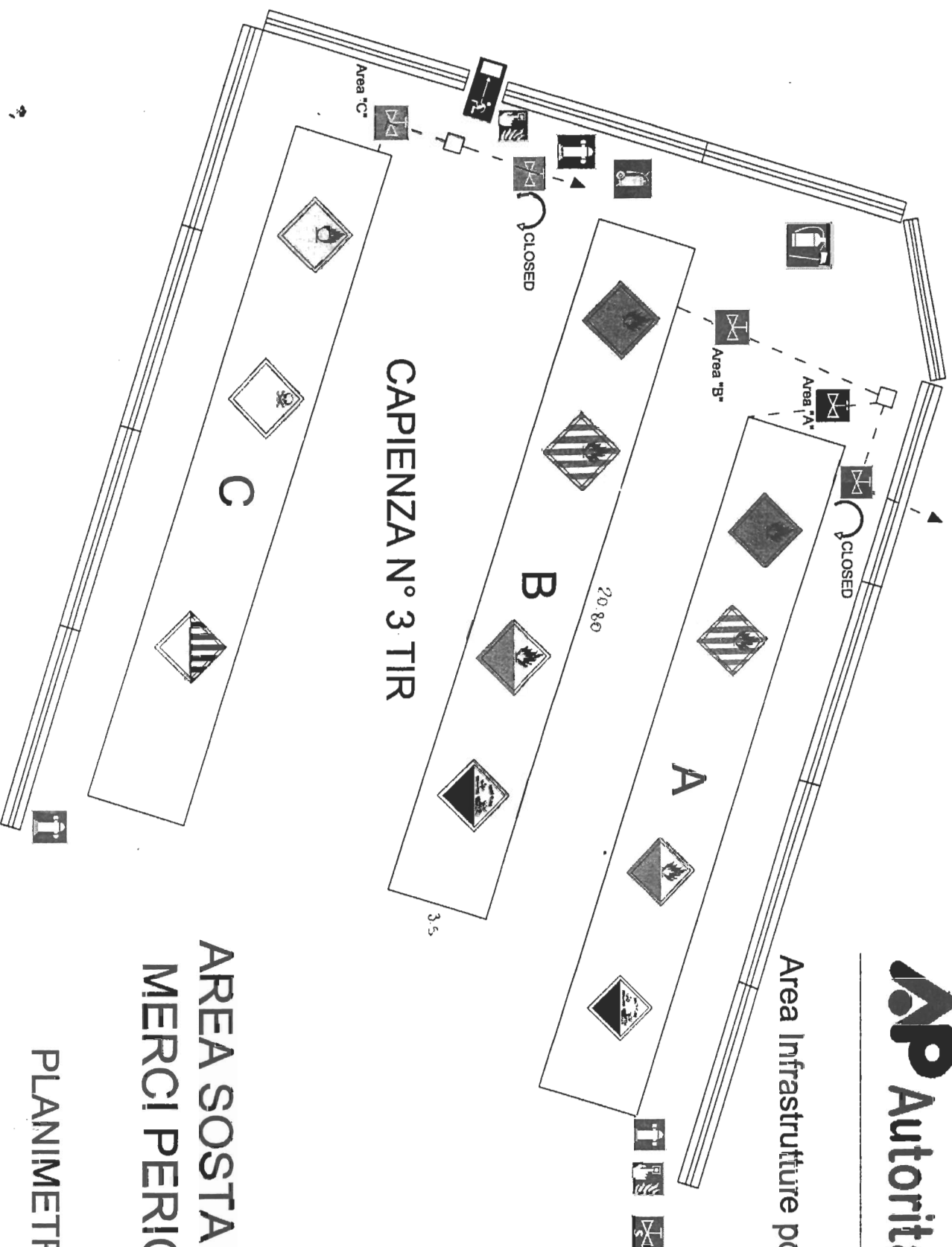
Strada



AREA DEPOSITO
CONTAINER CON MERCI
PERICOLOSE



PLANIMETRIA A



AREA SOSTA TIR CON
MERCİ PERICOLOSE

PLANIMETRIA B

Annesso 2 all'Ordinanza n° _____/2004, in data _____

(Fac-simile di istanza del Raccomandatario marittimo, ex art. 3 dell'Ord. n° _____/2004)

Alla Capitaneria di Porto di Ancona

Il sottoscritto _____
della nave _____ n° IMO _____, bandiera _____,
Gt. _____, E.t.a. _____, posizione d'ormeggio _____
chiede l'autorizzazione

- all'imbarco ☐
- allo sbarco ☐
- al deposito in porto ☐

sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose meglio descritte nell'allegata lista.

A sostegno della richiesta allega la seguente documentazione:

1. Lista delle merci pericolose da movimentare (1)
2. Dati tecnici afferenti le merci pericolose secondo classificazione IMDG Code (Declaration of dangerous goods) e secondo D. L.vo n° 334/1999 e D. M. n° 239/2001
3. Certificazione di omologazione delle unità di carico (veicoli, containrs, casse mobili, etc.)
4. Documento di conformità o attestazione di idoneità della nave
5. Piano di carico relativo alla posizione a bordo della merce pericolosa (rispetto dei criteri di separazione e stivaggio).

In caso di favorevole autorizzazione per le operazioni sopra richieste, il sottoscritto si impegna **inoltre** a consegnare tempestivamente (prima di ogni movimentazione) copia della citata autorizzazione all'impresa portuale, alla nave, e/o ad ogni altro operatore che sarà chiamato ad operare.

Data _____

Il Raccomandatario Marittimo

(Spazio riservato all'Autorità di Polizia)

Nulla osta, per quanto di competenza, all'imbarco/sbarco degli esplosivi inseriti nella D.d.g.

Data _____

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

Vista la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;

Vista la Solas 74 e l'Annesso III alla Marpol 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose;

Autorizza

L'imbarco lo sbarco la sosta in porto delle merci pericolose indicate nella lista (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni:

- le operazioni di imbarco/sbarco devono avvenire sotto il controllo del Comandante o di un Ufficiale di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
- il Comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalla vigenti norme in materia;
- devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.

Data _____

(1) La lista delle merci pericolose da movimentare deve contenere le seguenti informazioni:

Nome nave	Posizione della merce in porto e numero di giorni di sosta	Porto di proven.	Porto di destin.	Unità di carico (veicolo, container, pallet, etc.)	Dimensioni container	Nome tecnico della merce	Classe E sottoclasse IMDG Code	UN Number	Classifica ai sensi del D. L. vo n° 334/1999	Numero e tipo dei colli intermedi e relative quantità	Posiz. A bordo
Data		Firma del Raccomandatarario					V° dell' Autorità Marittima				